



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Gaetano Savona	Presidente
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.
Dott. Luca Angioi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 140-1/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

TRASFORMAZIONE METALLURGICA SARDA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA T.M.S. S.R.L. (p.iva 02446870921), con sede in Cagliari, alla Via Sant'Ignazio da Laconi n. 38, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Roberta Ardau (c.f. RDARRT64L64E281H, nata a Iglesias il 24.07.1964)

proposta da

PENELOPE SPV S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno 04934510266, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dalla procuratrice **INTRUM ITALY S.p.A.** (già Tersia S.p.A.), con sede legale in Milano, ai Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10311000961, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serra Antonio in Cagliari, alla Via Bonn 4

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 09.08.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

La ricorrente ha allegato e provato, anche con documentazione integrativa depositata



in data 31.10.2024, la sussistenza di credito per il complessivo importo di € 886.361,95, come da certificazione notarile in atti, derivante da mutuo chirografario originariamente concesso in data 12.02.2008 (rinegoziato in data 27.11.2013) da Intesa Sanpaolo S.p.A., cedente il credito alla ricorrente in forza di un contratto di cessione in data 20/04/2018 (pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 52 del 5 maggio 2018).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione della debitrice sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica e deve qui essere dichiarata contumace.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali.

L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.

b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del credito derivante dal finanziamento, di elevata entità, della ricorrente, nonché alla luce della complessiva esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad € 580.499,77.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la



liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, tenuti in conto, di per sé soli, sia il debito nei confronti della ricorrente che il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **TRASFORMAZIONE METALLURGICA SARDA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA T.M.S. S.R.L.** (p.iva 02446870921), con sede in Cagliari, alla Via Sant'Ignazio da Laconi n. 38, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Roberta Ardaud (c.f. RDARRT64L64E281H, nata a Iglesias il 24.07.1964);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Cristiana Casula, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché



l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5. stabilisce il giorno 24.3.2025 ore 10.45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
 6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
 7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
 8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
 9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
- Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/11/2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Gaetano Savona



